



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

Perugia, 16 Gennaio 2019

cds - Giustizia amministrativa
TAR-PG - TAR Umbria - Perugia
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0000064 - 16/01/2019 - USCITA
Titolario: 09.02



cds 000117763600

All' Ordine degli Avvocati di Perugia
Piazza Matteotti 14
- 006122 - PERUGIA
pec: *ord.perugia@cert.legalmail.it*

All' Ordine degli Avvocati di Terni
Corso del Popolo, 40
- 05100 - TERNI
pec: *ord.terni@cert.legalmail.it*


All' Ordine degli Avvocati di Spoleto
Corso Mazzini, 14
- 06049 - SPOLETO (PG)
pec: *ordinespoletto@avvocatispoletto.legalmail.it*

OGGETTO: Delibera CNF N. 567/2018 "Obbligatorietà del deposito delle copie cartacee nel giudizio amministrativo".

Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, la nota di cui all'oggetto.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE


Avv. Caterina Grechi

Ufficio Segretario Generale
Via Baglioni N°3, 06121 Perugia
Tel. 075-57553.1.2.3
p.e.c.: tarpg@segprotocolloamm@ga-cert.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO DAL VERBALE N. 53-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 14 DICEMBRE 2018

(OMISSIS)

DELIBERA N. 567

"OBBLIGATORIETA' DEL DEPOSITO DELLE COPIE CARTACEE
NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO"

Il Consiglio Nazionale Forense,

- nella seduta amministrativa del 14 dicembre 2018,

preso atto

- che la legge 1.12.2018 n. 132, che ha convertito con modifiche il D.L. 4 ottobre 2018 n.113, ha introdotto nell'art. 15 il comma 1-bis, prevedendo che "all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse »;

- della preoccupata contrarietà alla norma manifestata dalle associazioni specialistiche degli Avvocati amministrativisti;

rilevato

- che la modifica introduce in via permanente l'obbligo per le parti di depositare in giudizio "almeno" una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico nei procedimenti introdotti in via telematica innanzi ai T.A.R. ed al Consiglio di Stato;

- che tale obbligo, introdotto in via meramente transitoria inizialmente sino al 31.12.2017 e successivamente prorogato sino al 31.12.2018, al fine di consentire la formazione dei Magistrati Amministrativi alle nuove modalità e funzionalità del processo, è in aperta contraddizione con la semplificazione dei processi che con l'introduzione del processo telematico si voleva ottenere, costituendo una duplicazione di attività, di fatto vanificando la modernizzazione e la celerità che si volevano garantire con l'informatizzazione;

- che tale obbligo si risolve inoltre in un inaccettabile aggravio dei costi di accesso alla giustizia a carico del cittadino, il quale, oltre al versamento di un contributo unificato di importo elevato, dovrà sostenere ulteriori spese per le copie cartacee, e, quantomeno nei processi cautelari, per il compenso di un domiciliatario che provveda al deposito tempestivo di tali copie, pena la mancata fissazione dell'udienza (come da Ordinanza del Consiglio di Stato n. 880/2017);

DELIBERA

di chiedere al Governo e al Parlamento

di procedere alla doverosa e tempestiva abrogazione della previsione.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

(OMISSIS)

E' estratto conforme all'originale.
Roma, 14 dicembre 2018



LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria